



Regolamento per la concessione dei patrocini e uso delle sedi

(approvato nella seduta di Consiglio del 10/03/2016, ultima modifica del 06/07/2023)

Art.1

Principi generali

1. L'Ordine degli Psicologi della Lombardia (d'ora in avanti OPL), al fine di promuovere lo sviluppo della professione, favorisce momenti d'incontro e scambio a fini professionali e scientifici, sostiene tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti e a diffondere la cultura psicologica e il ruolo dell'Istituzione ordinistica nella Società.
2. Nel perseguimento di tali fini, l'OPL:
 - a. può concedere il patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative di interesse generale nelle quali la professione di Psicologo e le Scienze Psicologiche vengono valorizzate sotto il profilo sociale, morale, culturale e scientifico, nonché a quelle iniziative con cui si vuole valorizzare l'immagine pubblica della professione di Psicologo e incentivarne il carattere qualificante;
 - b. può mettere a disposizione di associazioni culturali e professionali, di iscritti all'Albo, di Enti pubblici e privati, i locali siti a Milano in corso Buenos Aires n.75 (Sala del Consiglio dell'Ordine) e in piazza Castello n.2 (Sala piano rialzato Casa della Psicologia) per incontri, riunioni, seminari, conferenze, corsi ed eventi.
3. La concessione di patrocinio e uso delle sedi è vincolata al fatto che il soggetto richiedente dichiari esplicitamente che le iniziative oggetto della richiesta siano contro ogni forma di violenza e di discriminazione.
4. Il patrocinio non è concesso a corsi* e master che, se richiesto, possono essere invece pubblicizzati nell'apposita sezione del sito dell'Ordine.

* Per corsi s'intendono quegli eventi o similari che si propongono di insegnare e trasferire conoscenze su tecniche e strumenti tipici della Professione Psicologica.

Art.2

Patrocini

1. L'OPL concede l'uso del proprio marchio e logo ufficiali, inviandoli all'organizzazione che ha ricevuto la concessione del patrocinio. Può autorizzare che il patrocinio concesso sia presente negli eventuali attestati rilasciati dall'organizzazione richiedente e utilizzato negli strumenti promozionali delle iniziative patrocinate.
2. Nella richiesta devono essere specificati: il titolo, le date, gli orari, i temi trattati, i relatori, il numero di partecipanti previsto e il responsabile dell'iniziativa che si manterrà in contatto con l'OPL.
3. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio dell'OPL.
4. I patrocini richiesti devono essere presentati unicamente per le iniziative da realizzare in regione Lombardia.
5. In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il patrocinio, comunicando la decisione al Consiglio nella prima seduta utile successiva al rilascio dello stesso.



6. I richiedenti devono inoltrare domanda al Presidente dell'OPL specificando nella stessa: i contenuti, gli obiettivi, il periodo di svolgimento, nonché la sede dell'iniziativa.

7. Il Segretario, di norma, è il referente per l'attività istruttoria. È riservata al Presidente la nomina di altro referente. Alla fine della fase istruttoria, il referente sottopone il risultato al Consiglio, che prenderà la decisione finale sulla concessione del patrocinio, compatibilmente con i tempi di presentazione della richiesta rispetto alla prima seduta utile. Non è garantita la concessione di patrocini per istanze presentate meno di 30 giorni antecedenti la prima seduta ordinaria di Consiglio utile.

8. Il soggetto richiedente, i suoi referenti e i collaboratori diretti, con la richiesta di patrocinio, si impegnano ovunque possibile a contrastare l'esercizio abusivo della professione di Psicologo, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura psicologica e della tutela della professione.

Art.3

Partenariati

1. L'OPL valuta le richieste di collaborazione e le proposte di partenariato rivolte all'Ordine in merito ad attività strategiche dell'Ente e per la realizzazione degli obiettivi e delle linee programmatiche del Consiglio.

Questo per fare in modo da attivare l'eventuale impegno dell'Ordine in progetti, attività, ecc. che l'OPL condivide e intende realizzare, seppur non in prima persona quale capofila, ma valutando la partecipazione rispetto alle proposte di altre Organizzazioni e alla realizzazione dei propri obiettivi come al primo capoverso.

2. Il partenariato non prevede impegni finanziari da parte dell'OPL e viene definito previa verifica dell'accordo e approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Art.4

Uso delle sedi

1. L'utilizzo degli spazi di cui all'art.1 è concesso dal Consiglio dell'OPL compatibilmente con la programmazione dell'uso dei locali, delle generali necessità dell'OPL, nonché nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. le iniziative siano conformi al decoro e alla dignità della professione di Psicologo e siano scientificamente fondate e/o culturalmente rilevanti;
- b. la partecipazione sia libera e gratuita o, se a pagamento, senza fini di lucro;
- c. sia prevista la partecipazione di non più di 35 persone per la sede di corso Buenos Aires e di non più di 80 persone per la sede di piazza Castello;
- d. i locali siano lasciati in ordine;
- e. la richiesta di uso sede avvenga solo per attività programmate all'interno degli orari di apertura della Casa della Psicologia (piazza Castello n. 2) o della Sede dell'Ordine (Sala del Consiglio) in Corso Buenos Aires n. 75;
- f. nella richiesta siano specificati: il titolo, i relatori, le date, gli orari, i temi trattati, il numero di partecipanti previsto e il responsabile dell'iniziativa che si manterrà in contatto con l'OPL;
- g. il responsabile dell'iniziativa dichiara per iscritto l'impegno al risarcimento economico di eventuali danni agli arredi e alla struttura e per furti o incidenti a terzi;



- h. le iniziative non abbiano legami diretti con l'attività di partiti e movimenti politici o liste civiche, gruppi parlamentari o consiliari regionali e comunali;
 - i. il soggetto richiedente, i suoi referenti e i collaboratori diretti si impegnino ovunque possibile a contrastare l'esercizio abusivo della professione di Psicologo, alla diffusione e alla valorizzazione della cultura psicologica e alla tutela della professione.
2. In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente l'uso delle sedi, comunicando la decisione al Consiglio nella prima seduta utile successiva al rilascio della concessione.
 3. Previ specifici accordi con l'OPL, potranno essere concesse in uso alcune strumentazioni in dotazione alle sedi indicate all'art.1.
 4. Il Consiglio ha la facoltà di ritirare la concessione per sopraggiunte esigenze di causa maggiore ovvero di rilevanza istituzionale.

Art.5

Tutte le richieste di patrocinio o uso delle sedi devono essere comunicate all'OPL esclusivamente tramite PEC – Posta Elettronica Certificata, utilizzando i moduli (facsimile) di richiesta che sono pubblicati, unitamente al Regolamento, nel sito web dell'OPL.

Art.6

Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine (*pubblicazione avvenuta il 24/07/2013*).